

Legge di bilancio 2017

Le principali misure contenute nel disegno di legge

Finanza locale

Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali possono articolarsi in sei diverse tipologie di intervento.

Il primo è operato dall'articolo 65 i commi da 1 a 20, che introducono le nuove regole del **pareggio di bilancio per gli enti territoriali** ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento mette a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte per il 2016 con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge 243 sopra detta.

Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato da un articolato **sistema sanzionatorio** da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.

Viene poi disciplinata (articolo 64, commi 3-8) l'alimentazione e il riparto del **Fondo di solidarietà comunale**, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere **dall'anno 2017**.

Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo Imu e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresì ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative. In ordine alle entrate degli enti territoriali, si segnala inoltre la conferma per l'anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; è inoltre confermata, sempre per il medesimo anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale (articolo 10).

Un terzo intervento concerne i pagamenti delle regioni, l'articolo 66, commi 16-18, dispone che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le **risorse eccedenti** per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014.

Si opera poi con riguardo al concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'articolo 66, commi 19-20. Questi **estendono al 2020** i due contributi alla finanza pubblica già previsti dalla normativa vigente sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. L'ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario è pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno.

Un ulteriore intervento, che oltre alle regioni riguarda anche gli enti locali, è operato dall'articolo 65, commi da 23 a 42, che assegnano agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l'**effettuazione di spese di investimento**, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti: requisiti, che qui non si dettagliano, che sono volti da un lato a incentivare l'investimento da parte dell'ente con risorse proprie e, dall'altro, a favorire la concessione degli spazi finanziari in questione agli enti più virtuosi.

Politiche fiscali per la crescita

Sotto il profilo degli interventi fiscali, si segnala in primo luogo (articolo 85) il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 - cd. **clausola di salvaguardia** - con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017. E' inoltre introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e *voluntary disclosure*, già contenuti nel **decreto-legge n. 193 del 2016**, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate:

- tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (articolo 67);
- possibilità di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (articolo 71);
- quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure* (articolo 86).

In tale contesto assume specifica rilevanza l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa - **IRI**, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'aliquota unica IRES al 24 per cento. Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (**ACE**): da un lato è diminuita l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse; dall'altro lato, la misura è estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (articolo 68).

Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, si segnalano in particolare le seguenti misure:

- proroga al 31 dicembre 2017 dell'**ecobonus**, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. E' anche prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di **mobili** (articolo 2, commi 1 e 2);
- riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle **strutture ricettive** turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche (articolo 2, commi 3-6);
- conferma della maggiorazione del 40% degli **ammortamenti** e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (articolo 3);
- estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (articolo 4);
- introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata (articolo 5);
- disciplina del **gruppo IVA**, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (articolo 6);
- proroga al 31 dicembre 2017 dell'operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata (articolo 7);
- innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (articolo 8);
- riduzione da 100 a 90 euro del canone RAI per uso privato nel 2017 (articolo 9);
- esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento, (articolo 12);
- estensione degli incentivi fiscali per le *start-up* innovative e per le PMI innovative (articolo 14) e introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (articolo 16); introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle *start-up* innovative (articolo 17);
- **detassazione** per i redditi derivanti dagli **investimenti** a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti; soppressione per gli stessi soggetti del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dell'imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (articolo 18, commi 1-10);
- istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica (articolo 21).

- incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le **piccole e medie imprese**, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata (articolo 75).

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala la proroga di due anni (fino al 31 dicembre 2018) dello strumento agevolativo della cd. **nuova Sabatini** per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.

Sono inoltre previste nuove destinazioni di risorse in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le *start-up* innovative: per il biennio 2017-2018 si autorizza una spesa, rispettivamente, pari a 130 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Si segnala, infine, nell'ambito della ricerca, l'istituzione di una Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca "*Human Technopole*", e la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) riferiti al progetto HT (art. 19); inoltre, è stata disposta l'istituzione, a decorrere dal 2018, del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, volto ad incentivare, con un finanziamento quinquennale, anche le finalità di ricerca di **Industria 4.0** (articolo 43).

Politiche di coesione

Sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, l'intervento sulle politiche di coesione è effettuato direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati. In particolare, il disegno di legge dispone una **riprogrammazione** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (**FSC**) autorizzate per gli interventi nel ciclo di programmazione 2014-2020 attraverso un anticipo di 2.450 milioni, relativi alla annualità 2020 e successive, al triennio 2017-2019, in particolare 650 milioni al 2017, 800 milioni al 2018 e 1 miliardo al 2019.

Il disegno di legge opera poi una riprogrammazione delle risorse del **Fondo** di rotazione per l'attuazione delle **politiche comunitarie** attraverso una riduzione di 2 miliardi nel 2019, che vengono spostati al 2020. Conseguentemente per il Fondo in esame risultano stanziati 4 miliardi e 750 milioni per il 2017, 4 miliardi e 650 milioni per il 2018, 2,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi per il 2020 e annualità successive. Si rammenta che su tale Fondo, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari dei fondi strutturali. Il Fondo viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità (ora legge di bilancio).

Infrastrutture, trasporti e comunicazioni

In relazione alle **infrastrutture**, si prevede, in primo luogo, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di **trasporti e viabilità**, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 21).

E', altresì, istituito un **fondo**, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione di interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del **vertice** tra i sette maggiori Paesi industrializzati (**G7**), anche al fine di procedere ad adeguamenti di natura infrastrutturale (art. 57).

Con riferimento al settore dei **trasporti** si prevede nella prima sezione, all'articolo 77, l'istituzione di un piano strategico della **mobilità sostenibile**, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Si prevede infine l'attribuzione di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella **filiera dei mezzi di trasporto** pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

Nel settore delle **comunicazioni**, l'articolo 72 della legge di bilancio prevede il rinnovo dei **diritti d'uso** delle frequenze della **telefonia mobile** GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto *refarming*) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d'uso con pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento. La disposizione prevede anche che i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe siano assegnati con una gara pubblica la cui base d'asta è ulteriormente accresciuta del 10 per cento, rispetto al valore precedentemente indicato. I maggiori introiti previsti per il 2017 da tali disposizioni sono quantificati in circa 2 miliardi di euro.

Agricoltura

La manovra di bilancio per il 2017 interessa il comparto agricolo direttamente con due disposizioni:

- l'articolo 11 che prevede l'**esenzione** ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- l'articolo 46 che riconosce un **esonero contributivo** triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.

L'articolo 69, inoltre, nel prorogare i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva, interessa anche, ovviamente, i terreni agricoli.

Occupazione

Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle **retribuzioni legate a incrementi di produttività**, le somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa** e il cd. **welfare aziendale** (articolo 23). In particolare, si interviene sull'attuale regime tributario speciale che prevede una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria ed il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per talune prestazioni.

Si prevedono inoltre:

- per il solo settore privato, uno **sgravio contributivo per le nuove assunzioni** con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (articolo 42);
- un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 (articolo 46, comma 1);
- per il 2017, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il **congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente**, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016 (articolo 48, comma 2), nonché la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (**cd. voucher asili nido** o *baby-sitting*) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (articolo 49, commi 2 e 3).
- una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le **imprese armatoriali** e per il loro personale dipendente imbarcato (articolo 61, comma 5).

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche

Le disposizioni in materia contenute nel disegno di legge di bilancio riguardano:

1) il **personale pubblico**, con l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (articolo 52) la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato, nonché assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il fondo finanzia inoltre l'attuazione degli interventi normativi concernenti il personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la proroga per il 2017 di uno specifico contributo straordinario per il personale dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

2) i **risparmi di spesa** delle amministrazioni centrali e la riduzione della spesa per acquisti (cd. **spending review**). In particolare l'articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, con un obiettivo di risparmio pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente

Il testo prevede, inoltre, all'articolo 60, commi 1-7, la valorizzazione ed il perfezionamento di alcune misure di efficientamento della **spesa per acquisti** nella pubblica amministrazione, intervenendo altresì sulla disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata.

Infine, nella direzione di una sempre maggiore diffusione dell'**informatizzazione**, vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale unitamente alla possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020 (articolo 74, commi 7 e 8).

Tutela della Salute

In tema di salute vanno ricordate in primo luogo le misure dirette a migliorare l'efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale.

Possono essere ricondotte a tale finalità le disposizioni dirette a definire e disciplinare l'Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei **Fascicoli sanitari elettronici** (FSE). A tal fine l'articolo 58, commi 1-3, dispone che l'**Agenzia per l'Italia digitale** (AgID) curi la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE. La realizzazione della citata infrastruttura è gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo del **Sistema Tessera sanitaria**. E' previsto l'istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE.

Sempre all'ambito dell'efficienza organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (art. 58, co 4-8) che introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell'eventuale Piano di rientro.

Altre norme attengono al **finanziamento del SSN**, rideterminando, in **diminuzione**, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (art. 58 co 10-12). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.

Un altro insieme di disposizioni (art. 59, co 1-12) revisiona parzialmente la **governance farmaceutica**. La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica convenzionata", scende dall'11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera, ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata "tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti", sale dal 3,5 al 6,89 per cento.

Si prevede l'istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati rispettivamente ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.

Politiche sociali e per la famiglia

In tema di politiche sociali e per la famiglia viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "**Fondo di sostegno alla natalità**" (art.47), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Viene poi riconosciuto un **premio alla nascita**, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione (art. 48, co1).

Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in **asili nido** pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (art. 49, co1).

Previdenza

Si prevede la possibilità per l'**INAIL** di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di *start up* innovative, ovvero costituire e partecipare a *start up* di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca (articolo 17).

Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro *asset*. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali.

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (articolo 18, commi 1-10).

Si riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (articolo 24).

Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'**Anticipo finanziario a garanzia pensionistica** (cd. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cd. APE sociale).

L'**APE** consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.

Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta (articolo 25).

L'**APE sociale** consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Essa è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa stabiliti nella norma istitutiva (articolo 25).

Si interviene poi sulla disciplina della cd. "**quattordicesima**", somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (articolo 26).

Si introduce inoltre la rendita integrativa temporanea anticipata (**cd. RITA**), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio (articolo 27).

Si interviene sulla disciplina del **cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi**, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto, in particolare sopprimendo la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (articolo 29).

Si introduce la possibilità per i cd. **lavoratori precoci**, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale indicati nella norma.

L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro prefissati limiti di spesa (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020) (articolo 30).

Da ultimo, oltre ad agevolarsi ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono **attività usuranti** (articolo 31), si realizza l'**ottavo intervento di salvaguardia** in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. La salvaguardia è volta a garantire l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti, portando il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati ad un totale complessivo di poco più di 200.000 beneficiari. L'ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio (**articolo 33**).

Ambiente, territorio e protezione civile

In materia ambientale, rileva, in primo luogo, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di **difesa del suolo e dissesto idrogeologico**. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 21).

Si prevede, poi, l'istituzione di un Piano strategico nazionale della **mobilità sostenibile** destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative (art. 77).

Per quanto concerne le misure per l'emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal **sisma del 24 agosto 2016** e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalità si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (art. 51, comma 1, lettera a); di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).

Gli interventi in materia di prevenzione del rischio sismico rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal Fondo istituito dall'articolo 21, di cui sopra.

Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio **emisure antisismiche**, di cui si è fatto cenno in precedenza nel paragrafo sulle misure fiscali per la crescita. In particolare è prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*). Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dell'agevolazione e la sua durata (50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (art. 2, commi 1-2).

Scuola, università, ricerca

In materia di **scuola**, tra i principali interventi si segnalano:

- l'istituzione nello stato di previsione del MIUR di un nuovo Fondo, con una dotazione di € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, destinato all'**incremento dell'organico (docente) dell'autonomia** (artt. 52, co. 3, e 53);
- ulteriori € 128 mln per il 2017 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma **#scuole belle**) e ulteriore proroga - sempre fino al 31 agosto 2017 - in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (art. 56);
- incremento (da € 12,2 mln) a € 24,24 mln annui, a decorrere dal 2017, del contributo per le **scuole paritarie** che accolgono alunni con disabilità, e si assegna alle scuole materne paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di € 25 mln (art. 78);
- aumento a € 640 per il 2016, € 750 per il 2017 e € 800 dal 2018 dell'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della **detrazione IRPEF** del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado (art. 78);
- posticipo all'a.s. 2019/2020 della soppressione della possibilità di collocare **fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici** per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (art. 78).

In materia di **università**, tra i vari interventi recati dal disegno di legge si segnalano i seguenti:

- si ridefinisce la disciplina in materia dei **contributi**, in particolare istituendo, con riferimento agli studenti dei **corsi di laurea** e dei **corsi di laurea magistrale a ciclo unico**, la c.d. "**no tax area**" per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro. Conseguentemente, si incrementa di € 40 mln per il 2017 e di € 85 mln dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (art. 36);
- si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle **borse di studio** (art. 37);
- si prevede l'assegnazione annuale, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 **borse di studio nazionali per il merito e la mobilità**, ciascuna del valore di € 15.000 annui (art. 38);
- si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata "**Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca**", destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, e dotata di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017;

In materia di **ricerca**:

- si incrementa di € 25 mln, dal 2017, il **Fondo ordinario** per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l'incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale (art. 41);
- si modificano i vigenti incentivi per il **rientro** in Italia di **docenti** e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di **abbattere**, per un determinato periodo di tempo, la **base imponibile** a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (art. 22);
- si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di ricerca (art. 21);
- si autorizza la spesa di € 10 mln per gli anni 2017 e 2018 e di € 20 mln per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l'altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (art. 74, co. 5).

In materia di **cultura**, si istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo per il potenziamento della **promozione della cultura e della lingua italiana all'estero**, con una dotazione di € 20 mln per il 2017, € 30 mln per il 2018 ed € 50

mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (art. 74, co. 9 e 10) e si assegna la **Card cultura per i giovani**, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 (art. 82).

Sicurezza e difesa

Oltre agli stanziamenti per i rinnovi contrattuali e le assunzioni indicati nella precedente sezione sul pubblico impiego, che interessano anche il personale del comparto sicurezza e difesa, nel settore in esame si segnala che per **l'acquisto e l'ammmodernamento dei mezzi strumentali** in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo.

Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente "legge quadro missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016).

Infine, è prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle **Forze armate per il controllo del territorio** in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Giustizia

Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su alcuni aspetti, quali:

- l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata (art. 7);
- l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la **valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata**, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.

Immigrazione

Per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziare nella sezione II del bilancio (art. 84).

La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8).

Inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede l'istituzione di un **Fondo per l'Africa** presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017 (art. 79).

Giochi pubblici

In materia di giochi pubblici, si segnalano le disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (articolo 73).

Si prevede poi l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (articolo 67, commi da 3 a 8).